

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura con consegna di pannolini per bambini presso i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura di pannolini per i bambini frequentati i nidi d'infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni aderenti.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile unico di progetto: Dott.ssa Simona Bottazzi.
- punto istruttore della procedura è la dott.ssa Chiara Casari che è possibile contattare al n. tel. 059/649032, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale *acquisticomune@terredargine.it*;

Il CPV di riferimento dell'appalto è **33751000-9 - Pannolini Monouso** inserito nell'Allegato n. 1 al capitolato d'oneri "Prodotti" per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica n. 9: Igiene e cura della persona del MEPA.

La Classificazione ATECO 2025 dell'attività ha codice: 17.22.00 - Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa.

Art. 2 –Durata e luoghi di consegna

Il presente appalto avrà durata dalla data di stipula, fino al 31/12/2025.

La decorrenza è prevista indicativamente dal 01/08/2025.

L'affidatario deve provvedere alla fornitura dei pannolini monouso destinati ai bambini dei nidi d'infanzia dell'Unione, con consegna nelle singole sedi delle strutture scolastiche, come sarà specificato nei singoli ordinativi di fornitura.

La consegna degli articoli deve avvenire entro e non oltre **10 (dieci)** giorni solari a decorrere dalla data di emissione degli ordini.

La prima consegna deve essere effettuata entro il 5 Settembre 2025.

Eventuali modifiche rispetto ai tempi e modalità di consegna dovranno essere autorizzate dal RUP.

Luoghi di Consegna:

TERRITORIO DI CARPI

- 1) Nido D'Infanzia Scarabocchio. Indirizzo: Via Giacomo Leopardi, 41012 Carpi MO;
- 2) Nido D'Infanzia Pettiroso. Indirizzo: Via Pezzana, 77, 41012 Carpi MO;
- 3) Nido D'Infanzia Pollicino. Indirizzo: Via Meloni di Quartirolo, 52, 41012 Carpi MO;

- 4) Nido d'infanzia La Tartaruga Indirizzo: Via Plauto, 6, 41012 Carpi MO;
- 5) Nido d'infanzia Melarancia Indirizzo: Via Atene, 3, 41012 Carpi MO;
- 6) Magazzino comunale Indirizzo: Via Bellodi, 4, 41012 Carpi MO;

TERRITORIO DI SOLIERA

- 7) Nido d'infanzia Arcobaleno – Indirizzo Via Donatori di Sangue, 12, 41019 Soliera MO

TERRITORIO DI CAMPOGALLIANO

- 8) Nido d'infanzia Flauto Magico – Indirizzo: Via Orazio Vecchi, 13, 41011 Campogalliano MO;

TERRITORIO DI NOVI DI MODENA

- 9) Nido d'infanzia Aquilone - Indirizzo: Via M. Buonarroti, 37, 41016 Novi di Modena MO;
- 10) Nido d'infanzia Girotondo - Indirizzo: Via IV Novembre, 52, 41016 Rovereto sulla Secchia MO

Art. 3 – Importo dell'appalto e opzioni

L'importo della fornitura oggetto di appalto è di complessivi **euro 9.560,00** IVA di legge esclusa.

Non sono previsti costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e non sono previsti costi della manodopera in quanto si tratta di appalto di mera fornitura.

I prezzi applicati sono quelli risultanti dall'elenco prezzi unitari offerti in sede di trattativa.

La stima della spesa è stata calcolata su un fabbisogno stimato per effettivi n. 4 mesi scolastici (da Settembre a Dicembre 2025). Le quantità delle misure e tipologie definite nel computo metrico potranno subire variazioni in base all'effettivo fabbisogno di articoli segnalato dalle singole strutture scolastiche nel limite massimo di spesa previsto e applicando i prezzi unitari offerti.

All'art. 9 del presente capitolato è prevista la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere in corso di esecuzione ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, l'importo di questa opzione è pari ad Euro 1.912,00 oltre IVA.

L'Amministrazione si riserva l'opzione di proroga per la durata massima di cinque mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs 36/2023 per l'importo di euro 9.560,00.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 dell'art 2 allegato 1.01 del D.lgs 36/2023, il CCNL applicabile all'appalto in oggetto è il Chimico Farmaceutico.

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n. 1 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica n. 9: Igiene e cura della persona del MEPA.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

il presente capitolato speciale d'appalto

offerta economica

Computo metrico estimativo

Art. 6 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto del presente appalto è la fornitura di pannolini monouso per bambini con consegna presso i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine.

L'ordinativo verrà esaurito in almeno due forniture entro il 31.12.2025, pertanto il fornitore dovrà effettuare indicativamente 2 consegne nei singoli nidi del territorio dell'Unione, elencati al precedente art.2 del presente capitolato.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e operazioni di carico e scarico della merce.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a ordinativi il cui valore complessivo per bimestre (inteso come somma del valore dei singoli ordinativi) non risulti essere complessivamente inferiore a **€ 500,00 IVA esclusa**; si precisa che mediamente il fabbisogno per singola scuola è di circa 10/11 cartoni per bimestre.

La fornitura deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Forniture di ausili per l'incontinenza (adottati DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016). Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>.

I prodotti dovranno essere in tutto conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, possedere il marchio CE e la certificazione di non tossicità dei materiali utilizzati. I prodotti dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche fornite in sede di offerta.

Nel computo metrico sono dettagliati gli articoli e le loro caratteristiche minime, fatta salva la possibilità di accettare articoli con caratteristiche simili, senza aggravio di costi a carico dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione richiederà idonea certificazione dei prodotti proposti, se diversi da quelli indicati nel computo metrico.

Tutto il materiale dovrà essere accompagnato da relativo Documento di trasporto (DDT), emesso dal mittente al momento della spedizione.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 9 - Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 11 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 6 può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 4 giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata direttamente al.

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 2 gg dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 - Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole Amministrazioni richiedenti. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto potranno essere accertate dall'Amministrazione anche in un secondo momento e dovranno comunque essere riconosciute ad ogni effetto dal Fornitore.

Ai sensi dell'art 50 comma 7 e art 38 allegato II. 14 del D.lgs.36/2023, il verbale di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal RUP entro il termine di 3 mesi dalla data di ultimazione del contratto.

Art. 13 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale dello 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo previsto dall'art. 2 del presente capitolato;

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività di cui all'art. 6 del presente capitolato.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

Art. 14 - Risoluzione

Il contratto è risolto di diritto:

- nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

L'Ente committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del d.lgs. 36/2023;
- b) a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, c. 3). In tale ipotesi viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del d.lgs. 36/2023;
- c) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

Per l'ipotesi di cui al precedente comma, viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori disposizioni previste in materia nel presente capitolato o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Art.15 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 16 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 17 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 18 – Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFA4B7, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'emissione delle fatture dovrà essere autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità delle prestazioni.

Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, autorizza l'emissione delle fatture.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split-payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split-payment".

Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
2. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
3. CIG;
4. C/C dedicato;
5. Numero dell'impegno di spesa;

6. Numero della determina di impegno.

Si precisa che le fatture che non rispettano i requisiti sopraesposti verranno rifiutate dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 20 - Revisione prezzi della fornitura

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art 60 del D.lg.s.36/2023

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all'indice PPI reperibile sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it>.

L'opzione per l'indicazione di un unico indice, senza effettuare ponderazioni è motivata da ragioni di semplicità gestionale nell'interesse di entrambe le parti e tenuto conto della congruenza dell'indice indicato in relazione all'oggetto dell'appalto; al mese di aggiudicazione. Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT, sarà assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione. La SA tramite il RUP monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

L'indice Istat relativo alla fornitura in oggetto connesso al CPV 33751000-9 – Pannolini Monouso è contenuto nella Tabella D1, indice [1722] *Fabbricazione di prodotti igienico – sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa*.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5%.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. Al fine di assicurare alla stazione appaltante durante l'intera fase di esecuzione del contratto il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il RUP, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazione all'Appaltatore affinché possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

In caso di ricorso al subappalto la revisione prezzi è riconosciuta ai subappaltatori secondo le modalità del presente articolo.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà inoltre atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione».

Art. 21 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 22 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 23 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24 - Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC terredargine@postecert.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail presidente@terrerargine.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Sig.ra Maria Cristina Cicogni della società Hars S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail privacy.cast@sys-datgroup.com ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la gestione del contratto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.